CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Consiglio Nazionale Dottori Commercialist
e degli Esperti Contabili
Prot. 0015196
del 19/12/2018 ore 12:07:01
Protocollo generale - Registro: U

Il Consigliere Tesoriere

RC/RAO/lm

Roma, 19 dicembre 2018
Informativa n. 101/2018

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: conguaglio sui contributi dovuti al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l'anno 2018.

Egregio Presidente,

allegato alla presente si acclude un prospetto in Excel, con relativi fogli (A-B-C-D), inerente il numero degli iscritti sulla base del quale sarà calcolato l'ammontare del conguaglio contributivo dovuto per l'anno 2018.

Entro il 31 gennaio 2019 dovrà essere restituita al Consiglio Nazionale, debitamente compilata, la seguente documentazione allegata:

- Il prospetto in Excel **elaborato con le relative formule per il calcolo preimpostato**, composto da due fogli: il primo evidenzia il conguaglio e gli eventuali residui dell'anno 2018; il successivo rileva i residui, se accertati, e il conguaglio delle quote degli iscritti morosi per i quali è stato avviato il procedimento disciplinare e il provvedimento di sospensione negli anni 2016 e 2017.
- I fogli (allegati A_B_C_D) nel caso in cui siano stati redatti i campi corrispondenti nel prospetto in Excel

Si precisa che, l'importo del conguaglio dovuto per l'anno 2018, sarà determinato tenendo conto di quanto segue:

- ✓ il contributo annuale determinato dal Consiglio Nazionale a carico di ciascun iscritto, se riscosso dall'Ordine territoriale, deve essere versato al CNDCEC anche nel caso di cancellazione o sospensione del professionista nel corso dell'anno;
- ✓ il contributo annuale è dovuto al Consiglio Nazionale anche per gli iscritti che richiedono la cancellazione in corso d'anno

- ✓ in caso di trasferimento la quota è dovuta dall'Ordine territoriale che l'ha effettivamente riscossa. A tal fine si prega di indicare l'Ordine che ha riscosso nell' apposito allegato;
- ✓ i passaggi dall'Albo all'Elenco e viceversa, nell'ambito del medesimo Ordine non incidono ai fini del calcolo complessivo del contributo;
- ✓ come previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento per la riscossione dei contributi, le quote non riscosse dall'Ordine e dovute dagli iscritti morosi per i quali l'Ordine dimostri di aver provveduto alla sospensione, ovvero di aver aperto, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, il procedimento disciplinare ai fini dell'irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità potranno non essere versate al Consiglio Nazionale. Nel caso concreto, ipotizzando un iscritto moroso, l'Ordine potrà non versare al Consiglio Nazionale:
    - la quota per il primo anno purché dimostri di aver avviato il procedimento disciplinare entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
    - la quota per il secondo anno purché dimostri di aver irrogato, nell'anno di competenza, il provvedimento della sospensione ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 139/2005
    - la quota del terzo anno a condizione che, nell'anno di competenza, abbia emesso il provvedimento della cancellazione dall'Albo o dall'Elenco speciale per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. C) del D.lgs 139/2005. In caso contrario le quote dei tre anni dovranno essere versate al Consiglio Nazionale.
- ✓ L'adozione del provvedimento disciplinare non fa venire meno, in ogni caso, i doveri di riscossione dei contributi da parte dell'Ordine territoriale ed il successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.

Alla luce di quanto suesposto, il numero degli iscritti sulla base del quale si ridetermina l'ammontare del contributo dovuto per l'anno 2018 si calcola come segue:

n. iscritti al 31.12.2017	+	
n. nuovi iscritti nell'anno 2018	+	
n. iscritti per trasferimenti da altri Ordini	+	Solo se il contributo è stato riscosso dall'Ordine in cui l'iscritto si è trasferito
n. cancellati per trasferimenti ad altri Ordini	-	Solo se il contributo è stato riscosso dall'Ordine in cui l'iscritto si è trasferito
n. cancellati per morosità /decesso	-	Solo se il contributo non è stato riscosso (inviare elenco degli iscritti cancellati o deceduti indicando la data del provvedimento di cancellazione)
n. iscritti per i quali occorre versare il contributo per l'anno 2018, fermo restando la determinazione delle quote dei sospesi per morosità e di coloro per i quali è stato avviato il procedimento disciplinare per morosità	=	

Pertanto il conguaglio dovuto per l'anno 2018 sarà dato dalla differenza tra il contributo determinato in base ai criteri di cui sopra e quello calcolato sulla base degli iscritti al 31/12/2017, e dovrà essere versato entro e **non oltre il 31 gennaio 2019**. Rimarranno da corrispondere gli importi relativi alla gestione degli iscritti sospesi per morosità e di coloro per i quali è stato avviato il procedimento disciplinare ai fini dell'irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità.

Entro il **31 gennaio 2019** dovrà, altresì, essere versato il conguaglio relativo agli anni 2016 e 2017 inerente gli iscritti morosi per i quali, in detti anni, sono stati avviati i procedimenti disciplinari e irrogati i provvedimenti di sospensione.

Si rammenta, altresì, che gli Ordini sono responsabili dell'esazione dei contributi dovuti al Consiglio Nazionale e che, nei confronti degli iscritti che si rendano morosi, è applicabile l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 139/2005.

Si raccomanda l'opportunità di provvedere al versamento dei contributi dovuti tramite bonifico bancario, a favore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sul seguente c/c, comunicando l'avvenuta disposizione tramite fax al n. 06 47863636 o all'indirizzo mail economato@commercialisti.it, al fine di evitare disfunzioni nelle operazioni di imputazione contabile:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
AGENZIA 11 DI ROMA
Codice IBAN: IT95G0569603200000013133X48

Ai fini dell'individuazione dell'Ordine che esegue gli accrediti, si prega di inserire nella disposizione di bonifico, come dato riguardante l'ordinante, **l'Ordine di provenienza seguito dalla sigla ODCEC.**

Con i migliori saluti.

Roberto Cunsolo